

## **Parere n. 235 del 05/11/2008**

**PREC214/08L**

**Oggetto:** istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'Impresa C.L. Costruzioni Generali S.r.l. - "Opere di urbanizzazione dell'area P.I.P.". Importo complessivo pari a euro 1.025.973,60. S.A.: Comune di Scorrano(LE).

### **Il Consiglio**

#### **Considerato in fatto**

In data 25 marzo 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la C.L. Costruzioni Generali S.r.l. contesta l'ammissione alla procedura di gara di n. 36 imprese per inesattezza dell'importo versato a titolo di contributo dovuto all'Autorità, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, secondo le modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità del 10 gennaio 2007 (applicabile *ratione temporis* alla gara).

A detta dell'istante le imprese partecipanti, in applicazione dell'art. 2 della citata deliberazione, avrebbero dovuto versare un contributo pari ad euro 80,00, anziché euro 50,00, trattandosi di appalto di importo complessivo pari ad euro 1.025.973,60. Pertanto, essendo il contributo versato di misura inferiore a quella dovuta, avrebbe dovuto trovare applicazione il comma 3 dell'art. 3 della deliberazione medesima, secondo il quale i concorrenti "sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente" e "la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara".

In riscontro all'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorità, la stazione appaltante ha fatto rilevare di aver ritenuto opportuno ammettere anche le offerte delle imprese il cui versamento risultava pari a euro 50,00, e quindi inferiore al dovuto, in considerazione del fatto che l'entità dello stesso veniva riportata in tale misura inferiore sul sito della stessa Autorità di Vigilanza.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata nell'istruttoria procedimentale, ha presentato osservazioni anche l'ATI aggiudicataria, costituita dall'impresa Rossano Rossetto e dall'impresa Edilstrade, la quale, dopo aver precisato di aver effettuato il versamento del contributo per l'importo esatto (80,00 euro), ha fatto rilevare che il punto 12) del bando indicava solo il CIG e non precisava l'importo da versare, richiedendo ai partecipanti l'osservanza delle istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all'indirizzo: [www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione](http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione) .

Pertanto, le imprese concorrenti, riscontrando nel suddetto sito, per l'appalto cui si riferiva il CIG, che il contributo da versare era di euro 50,00, provvedevano al pagamento della detta somma.

#### **Ritenuto in diritto**

Nel caso di specie trova applicazione la disciplina prevista dalla deliberazione dell'Autorità del 10 gennaio 2007, concernente l'ammontare delle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, poiché il bando di gara in questione è stato pubblicato sulla G.U.R.I. in data 25 gennaio 2008.

Nel documento "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1 comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da soggetti pubblici e privati", pubblicato sul sito internet istituzionale al punto concernente le "modalità e termini di versamento della contribuzione", sistabilisce che le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di affidamento devono connettersi al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) sul sito dell'Autorità, il quale attribuisce alla procedura un codice identificativo gara, denominato CIG e determina, sulla base delle informazioni fornite dalla stazione appaltante, l'importo delle contribuzioni a carico delle stazioni appaltanti e dei partecipanti, nonché il termine di scadenza dei pagamenti.

Si fa inoltre presente che, nelle medesime Istruzioni, l'Autorità ha chiarito che "...nel caso di appalti di lavori pubblici, l'importo a base di gara, da considerare ai fini della individuazione delle soglie di contribuzione, deve intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza".

Ne consegue, pertanto, che avendo la stazione appaltante comunicato al SIMOG un erroneo importo,

ossia euro 966.774,29, e non l'importo complessivo di euro 1.025.973,60, comprensivo degli oneri di sicurezza pari a euro 59.199,31, il Sistema ha determinato il contributo da versare all'Autorità nella misura di euro 50,00, facendo riferimento al secondo scaglione (da 500 fino ad un importo inferiore a 1.000 in migliaia di euro) della tabella di cui all'art. 2 della deliberazione succitata; viceversa l'appalto era di importo complessivo rientrante nel terzo scaglione (da 1.000 fino ad un importo inferiore a 5.000 in migliaia di euro), pertanto il contributo da versare doveva essere pari a euro 80,00.

Deve osservarsi, tuttavia, che il punto 12) del bando di gara, relativo all'obbligo del versamento in favore dell'Autorità, risulta alquanto generico, non riportando l'importo del contributo da versare e rimandando alle istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità.

Conseguentemente, come l'Autorità ha più volte espresso (anche con parere n. 34 del 31 gennaio 2008), l'adempimento richiesto non può considerarsi sufficientemente chiaro.

In particolare, la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare che la mancata indicazione dell'esatto importo del contributo da versare avrebbe potuto, come si è verificato nel caso in questione, indurre in errore le imprese e che, pertanto, sarebbe stato, senza dubbio, più agevole per i concorrenti veder riportato direttamente sulla documentazione di gara l'importo da pagare.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, correttamente il Comune di Scorrano, a fronte di un importo inesatto del contributo, non ha disposto l'esclusione delle imprese in errore, non potendosi consentire che il comportamento negligente dell'Amministrazione si risolva in un danno per il partecipante alla procedura di affidamento (pareri n. 164/2008 e n. 1/2007).

Tuttavia, una volta accertasi dell'errore la stazione appaltante avrebbe dovuto quanto meno rettificare - mediante richiesta all'Osservatorio dei contratti pubblici - l'importo del contributo da versare e richiedere una integrazione dell'importo corrisposto.

In base a quanto sopra considerato

## **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che, nel caso di specie, l'inesattezza dell'importo pagato a titolo di contributo non può comportare l'esclusione delle ditte che lo hanno versato, dovendosi consentire ai partecipanti alla gara di provvedere alla relativa integrazione.

I Consiglieri Relatori Piero Calandra Alfredo Meocci

Il Presidente Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 12/11/2008